



Chi può fare la segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutto il personale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, che venga a conoscenza di condotte illecite o *noncompliance* per le quali è applicabile la presente procedura durante il rapporto lavorativo in essere, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) o, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

N.B.: Non possono essere effettuate delle segnalazioni da parte di altre società di intermediazione iscritte nelle sezioni A, B o D.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'agenzia e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (laddove presente e attuato un MOG agenziale);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Qualora la segnalazione sia valutata come di competenza delle compagnia, il RSISV inviterà il segnalante ad inoltrarla direttamente alla compagnia secondo le modalità operative e le istruzioni fornite da quest'ultima.

Cosa NON si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni verificatisi in agenzia in tema di:

- Distribuzione assicurativa in quanto settore già normato dal DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), per cui escluso dal campo di applicazione della presente procedura;
- Privacy e Cyber Risk: in quanto non espressamente citate nelle fattispecie applicabili.

Quali sono le condizioni per effettuare la segnalazione?

Ragionevolezza:

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Modalità:

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati di seguito.

Cosa deve essere indicato in una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:

- Delegati assicurativi;
- Dipendenti agenziali;
- Collaboratori agenziali.

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o, se non disponibili, altri elementi che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento pertinente ai fatti segnalati.

Quali canali posso utilizzare per effettuare una segnalazione?

1. CANALE INTERNO

K PARTNERS SRL, in qualità di soggetto esterno, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna provvederà a svolgere le seguenti attività al ricevimento di una segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (qualora la segnalazione non sia stata effettuata in forma anonima) e può richiedere a quest'ultima integrazioni qualora necessario;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione in una sezione dedicata del proprio sito internet la presente informativa contenente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

1.1 MODALITA' DI SEGNALEZIONE FORMA SCRITTA

1. Compilando il documento che trovate in allegato alla presente informativa:

Allegato 1 - Modulo per la segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato a mezzo posta al RSISV (al fine di garantire l'anonimato, non saranno accettate Raccomandate A/R):

Destinatario: *K Partners Srl*

Indirizzo: *Via dei mestieri, 39 – 62014 Corridonia (MC).*

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed effettuare la segnalazione in modalità anonima occorre applicare le seguenti indicazioni:

- Non compilare la sezione “DATI DEL SEGNALANTE”;
- Non indicare il mittente;
- L’invio dovrà essere effettuato tramite doppia busta chiusa e dovrà recare all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (RSISV)”.

Scegliendo questo canale il segnalatore fornisce implicitamente il consenso al trattamento dati come specificato nell’informativa privacy consultabile al seguente link:

<https://www.kpartners.it/wp-content/uploads/2023/10/Informativa-form-segnalazioni-violazioni.pdf>

2. Compilando il FORM anonimo presente sul sito:

<https://www.kpartners.it/segnalazione-delle-violazioni/>

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed effettuare la segnalazione in modalità anonima occorre applicare le seguenti indicazioni:

- Non compilare la sezione “MAIL” e “TELEFONO”.

Entrambe le procedure garantiscono la possibilità di effettuare una segnalazione in forma anonima, senza quindi indicare le generalità del soggetto.

Il nominativo del segnalante potrà essere comunicato solo all'autorità giudiziaria in seguito a denuncia da parte di terzi.

Saranno in questo caso prese in considerazione le segnalazioni presentanti elementi adeguatamente circostanziati, relative a fatti di particolare gravità ed in possesso dei requisiti di ragionevolezza e modalità specificati in precedenza.

1.2 MODALITA' DI SEGNALAZIONE FORMA ORALE

1. Richiedendo un incontro in video call con il RSISV tramite la compilazione del FORM presente sul sito: <https://www.kpartners.it/segnalazione-delle-violazioni/>.

Il modulo va compilato specificando, in corrispondenza della sezione “Descrizione del fatto”, la richiesta di concordare una video call con il RSISV per effettuare una segnalazione orale relativa ad una presunta violazione.

In tal caso è necessario che il segnalante fornisca numero di telefono ed indirizzo e-mail per poter dar seguito alla richiesta di contatto entro un termine ragionevole e poter poi registrare e conservare la segnalazione ai sensi del regolamento.

Per la segnalazione verrà quindi utilizzato un sistema di messaggistica vocale registrato. La segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all’ascolto.

Il nominativo del segnalante potrà essere comunicato solo all'autorità giudiziaria in seguito a denuncia da parte di terzi.

2. CANALE ESTERNO

In questo caso la segnalazione in materia di Antiriciclaggio dovrà essere presentata secondo le istruzioni applicative rese disponibili da IVASS e verrà gestita secondo le modalità e le tempistiche previste dall'IVASS stessa.

Per quando riguarda le segnalazioni relative all'applicazione di un MOG agenziale (laddove questo sia presente ed attuato), le stesse andranno indirizzate all'Autorità Pubblica Giudiziaria.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

I segnalanti possono ricorrere alla divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterne (o direttamente una segnalazione esterna) secondo le modalità contenute in questa procedura e non è stato dato riscontro entro i termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ALLEGATO 1

MODULO SEGNALAZIONE VIOLAZIONI

DATI DEL SEGNALANTE (facoltativo)

NOME DEL SEGNALANTE	
COGNOME DEL SEGNALANTE	
CODICE FISCALE	
QUALIFICA ATTUALE	
QUALIFICA ALL'EPOCA DEL FATTO	
TELEFONO	
EMAIL	

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante.

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE VIOLAZIONI

AGENZIA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO nome, cognome, qualifica	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
MODALITA' CON CUI E' VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO nome, cognome, qualifica	

DESCRIZIONE DEL FATTO:

LA CONDOTTA E' ILLECITA PERCHE'

IL SEGNALANTE DICHIARA DI AVERE UN INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI:

- ☐ SI
- ☐ NO

Allegare all'email (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

ASSICONSULT DI BURLA SILVIA & C SAS

Sede legale: VIA S. ANTIOCO 70,56023 - NAVACCHIO (PI)

Iscrizione RUI: A000101543 del 22-04-2007

Informativa in materia di Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

(D. Lgs. 24/23)

Se vuoi segnalare una violazione alle normative in materia antiriciclaggio, contattare il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni:

ing. Francesco Netti
(incarico esterno)

tramite istruzioni presenti sul sito:

<https://www.kpartners.it/segnalazione-delle-violazioni>

